

Linee Guida per le segnalazioni delle Emergenze Ambientali in Regione Lombardia

1. Premessa

Scopo di questo documento è di fornire agli Enti interessati gli **elementi informativi per poter meglio gestire un evento emergenziale di tipo ambientale a cui far seguire, se necessario, una segnalazione di richiesta di attivazione di ARPA Lombardia.**

ARPA LOMBARDIA fornisce supporto alle autorità competenti in caso di eventi legati ad attività di origine antropica o naturale che possono comportare rischi di tipo ambientale.

Il supporto fornito consiste essenzialmente nell'approfondimento del quadro delle informazioni relative ad una situazione emergenziale in atto, anche, ad esempio, attraverso sopralluoghi, misurazioni, consultazioni di basi di dati, accesso ai dati prodotti dalle relative reti di rilevamento e, ove possibile, considerazioni di tipo previsionale, finalizzate alla assunzione di decisioni da parte delle autorità competenti per fronteggiare una situazione di emergenza di tipo ambientale in atto.

ARPA Lombardia si è dotata di un **Sistema per la Risposta alle Emergenze**, di seguito denominato SRE, che opera garantendo gli interventi di protezione ambientale **urgenti e non programmabili**, H24 e 365 giorni/anno.

Il **SRE** è caratterizzato dalla capacità di dare una risposta pronta alle situazioni emergenziali. Ciò viene garantito dalle diverse strutture di ARPA Lombardia **durante il normale orario** di servizio e da una specifica organizzazione in gruppi di **"pronta disponibilità"**, concepita per fornire risposte operative anche **fuori dal normale orario** di servizio.

L'attività svolta da ARPA non è da intendersi come intervento di primo soccorso o come attività direttamente coinvolta ad eliminare la causa di rischio ambientale. Di conseguenza gli operatori ARPA non svolgono attività in aree nelle quali sussiste un rischio per l'incolumità personale e non svolgono interventi quali, ad esempio, rimozione di rifiuti, messa in sicurezza di impianti, interventi diretti in sistemi quali acquedotti, linee elettriche, fognature.

Per ogni altra attività ritenuta necessaria che può esporre gli operatori a rischi peculiari della situazione incidentale affrontata, è necessario ricorrere alla **collaborazione dei VVF e/o delle strutture tecniche opportune** che dispongono delle competenze, dell'addestramento e delle dotazioni necessarie a minimizzare i rischi personali derivanti da situazioni di emergenza.

Nel corso di una emergenza ambientale ARPA Lombardia svolge funzioni di **supporto** alle strutture di soccorso e ai soggetti titolari a provvedimenti di protezione civile. **Compiti di tipo tecnico-esecutivo**, quali ad esempio il prelievo di campioni, funzionali alla erogazione delle prestazioni sopra descritte, sono svolti **in condizioni di sicurezza** secondo modalità ed in luoghi tali da non provocare l'esposizione a rischi estranei a quelli ammessi per lo specifico ruolo di ARPA.

Si ricorda pertanto a tale proposito che **l'attività ARPA** è svolta a **supporto tecnico-scientifico** degli organismi preposti all'intervento ed è mirata ad **aspetti ambientali** riferiti a:

- **ambiente come bersaglio del danno**
- **ambiente come veicolo di danno verso le persone.**

Inoltre, nell'ambito delle dotazioni e delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, **al personale ARPA spetta il compito di acquisire gli elementi necessari per la valutazione tecnica** dell'evento incidentale.

È utile precisare che l'attività può concretizzarsi anche come:

- effettuazione di attività che viene svolta usualmente in orario di lavoro;
- forme di supporto agli organi di protezione civile;
- sorveglianza dell'evolvere di un caso incidentale fino all'instaurarsi di condizioni tali da rientrare nelle ordinarie prestazioni di ARPA relative a monitoraggio e controllo.

Non spettano ad ARPA, ad esempio, valutazioni circa la **tossicità per l'uomo**, bensì la collaborazione con il **personale sanitario** (ASL, Aziende Ospedaliere, AREU-118) cui competono le **indicazioni di natura sanitaria**.

Pertanto **le attività di ARPA in emergenza escludono interventi operativi diretti sul fronte dell'incidente** e le attività dell'Agenzia sono erogate ad Enti ed Istituzioni competenti al fine di dimensionare e valutare il fenomeno sotto osservazione ed esprimere proposte atte ad impedire e/o limitare quanto più possibile il coinvolgimento dell'ambiente.

ARPA Lombardia non è un organo di soccorso: in uno scenario incidentale il **soccorso tecnico** è svolto dai **Vigili del Fuoco** mentre il **soccorso sanitario** è garantito dall'**AREU-118**.

È utile precisare che l'attività di ARPA in condizioni di emergenza può concretizzarsi, di conseguenza, in azioni di tipo tecnico (quali osservazioni, prelievi di campioni, valutazioni, misurazioni e analisi) caratterizzati da:

- capacità di risposta tecnica congruente con lo sviluppo di uno specifico evento relativamente al campo di attività istituzionale di ARPA;
- sorveglianza dell'evolvere di un caso incidentale fino all'instaurarsi di condizioni tali da rientrare nelle ordinarie prestazioni di ARPA relative a monitoraggio e controllo;
- collaborazione con gli altri Enti – Strutture – Autorità che operano per la gestione dell'evento.

Per quanto visto ARPA non opera svolgendo interventi autonomi; è **necessaria la presenza sullo scenario dell'evento anche dell'Ente attivatore e/o delle strutture di primo soccorso**, per garantire, inoltre, una adeguata **conoscenza dei luoghi** e dei possibili **rischi connessi** alla situazione in atto.

2. Cosa è emergenza?

2.1 Definizioni

- Emergenza:** una qualsiasi situazione critica causata da un evento eccezionale che determina una situazione potenzialmente pericolosa per la **immediata** incolumità delle persone e/o dei beni/strutture e/o dell'ambiente e che richiede **interventi eccezionali ed urgenti** per essere gestita e riportata alla normalità.
- Emergenza Ambientale:** si definisce **emergenza ambientale** un'emergenza che interessa le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo. In alcuni casi l'emergenza ambientale può costituire uno specifico aspetto di una emergenza di più ampio impatto.
- Chiusura di una emergenza:** l'emergenza si può ritenere conclusa quando è terminata la fase acuta ed esistono evidenze oggettive attraverso le quali è possibile escludere ulteriori impatti immediati dannosi sulla popolazione e/o sull'ambiente, anche attraverso l'esame dei risultati di analisi condotte su matrici eventualmente campionate.
- Post emergenza** fase temporale nella quale vengono sviluppati, in modo programmabile, tutte le attività mirate a ripristinare le condizioni ambientali ed a rimuovere o eliminare le conseguenze a più lungo termine all'emergenza.

2.2 Campo di applicazione

Le procedure e le indicazioni contenute nel presente documento si applicano ai casi di emergenza ambientale che si verificano negli ambiti di competenza previsti dalla legge istitutiva di ARPA Lombardia e per i quali è previsto un intervento di supporto tecnico-scientifico agli Enti competenti.

3

Emergenze che potrebbero richiedere l'attivazione di ARPA.

Di norma l'attivazione di ARPA è possibile per i casi specifici di seguito elencati (elenco non esaustivo riportato al solo scopo esplicativo):

- contaminazioni di corpi idrici superficiali
- contaminazione da condotte fognarie (ad esempio scarichi idrici palesemente irregolari provenienti da insediamento produttivo);
- scarico/sversamento/abbandono abusivo di sostanze e/o rifiuti e/o materiali inquinanti o potenzialmente tali;
- inquinamento dell'atmosfera qualora si manifesti sotto forma di episodi acuti e/o particolarmente gravi di disagi irritativi/olfattivi;
- incidenti con ricaduta ambientale in insediamenti produttivi e di servizio (impianti e depositi industriali), ad esempio fuoriuscite di sostanze pericolose, incendi ed esplosioni;
- incidenti con ricaduta ambientale durante il trasporto (incidenti stradali e ferroviari con rilascio di sostanza inquinante);
- radioattività: rinvenimento sorgenti e materiali contaminati;
- emergenze ambientali connesse ad atti provocati volontariamente;
- supporto alle Autorità competenti in tutti i casi nei quali l'ambiente può rappresentare un veicolo di danno verso le persone.

In questi casi è possibile prevedere una attivazione di ARPA in emergenza.

Situazioni che di norma **NON** richiedono una attivazione di ARPA in emergenza.

Non richiedono invece di norma **intervento in emergenza** dell'Agenzia¹ ma interventi nel normale orario di servizio, le seguenti tipologie di eventi:

1. **molestie olfattive** derivanti da eventi noti e ripetuti nel tempo;
2. **molestie acustiche** (ad esempio attività lavorative di qualsiasi natura, eventi sporadici come feste e spettacoli, traffico prodotto da qualsiasi infrastruttura di trasporto etc);
3. **campi elettromagnetici** (ad esempio da trasporto di energia elettrica ad Alta e Media tensione, cabine di trasformazione, antenne e parabole di qualsiasi natura, ecc..);
4. **eventi** il cui accadimento è riscontrabile continuativamente o con frequenze stabili **che possono essere affrontati durante il normale orario di servizio.**

In questi casi, pur senza provvedere alla attivazione emergenziale di ARPA, è indispensabile che l'evento sia comunque segnalato tempestivamente all'Autorità Competente (es: Comune, Provincia) e ad ARPA attraverso le procedure di tipo ordinario (comunicazione, esposto).

Cosa non è competenza ARPA

Non rientrano tra le **competenze dell'Agenzia** e pertanto non richiedono di norma interventi da parte di ARPA, sia durante che fuori il normale orario di servizio, le seguenti casistiche di intervento:

1. indagini su infortuni sul lavoro (qualora non vi sia il coinvolgimento di matrici ambientali);
2. verifiche della salubrità dei luoghi di lavoro;
3. controlli su igiene degli alimenti e acque potabili;
4. controlli su animali, problematiche veterinarie;
5. disposizioni igienico sanitarie a tutela della salute della popolazione;
6. controlli su fognature civili private
7. controlli per schiamazzi, disturbo della quiete.
8. verifiche su sicurezza elettrica
9. verifiche su fughe di gas dalla rete pubblica di distribuzione e da impianti di uso domestico
10. sversamenti in fognatura
11. combustioni all'aperto
12. utilizzo di prodotti antiparassitari
13. situazioni con pericoli di crollo, stabilità strutture

Fanno eccezione le situazioni nelle quali gli eventi sopra richiamati siano anche potenzialmente legati a possibili situazioni di danno ambientale o i casi per i quali ARPA sia chiamata ad esprimere uno specifico supporto dagli organi del Servizio Sanitario, delle Forze dell'Ordine e/o dalla Magistratura.

Esempi di comportamento relativi alle casistiche sopra riportate sono trattati nel paragrafo 4.

¹ in quanto non si verifica il presupposto che definisce tale situazione potenzialmente pericolosa nell'immediato per l'ambiente e/o le persone oppure non è necessario un immediato intervento per individuare cause e responsabilità e viene quindi a mancare il carattere di urgenza;

3. Emergenza Ambientale: Segnalazioni

CHI SEGNA LA

La **segnalazione** delle emergenze ambientali deve avvenire di norma attraverso gli **enti istituzionali** quali ad esempio le Amministrazioni Comunali, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, le Prefetture etc.

Gli **Enti istituzionali** che ricevessero segnalazioni o richieste di attivazione da parte dei cittadini, una volta **effettuate verifiche di fondatezza e significatività dell'emergenza**, ed eventualmente dopo la segnalazione alle strutture di primo soccorso, provvedono all'attivazione di ARPA.

Tecnici o funzionari di enti e istituzioni devono **attendere sul luogo dell'evento** l'arrivo dei tecnici di ARPA.

COME SEGNALARE

La comunicazione della emergenza deve essere chiara e circostanziata, e deve riportare almeno i seguenti elementi di informazione:

1. Nome e cognome del chiamante, recapito telefonico
2. Amministrazione di appartenenza
3. Funzione all'interno della propria amministrazione
4. Breve descrizione dell'evento;
5. Aree coinvolte ed interessate e loro localizzazione (Comune e indirizzo)
6. Data e ora del rilievo del fenomeno e se lo stesso è ancora in atto
7. Per inquinamento in CIS: corso d'acqua interessato
8. Per molestie olfattive: probabile fonte emissiva
9. Eventuale presenza di altri enti e loro numero di telefono

ISTRUZIONI PER L'ACCESSO AL LUOGO DELL'EMERGENZA

Tra i riferimenti che devono essere lasciati è fondamentale il nome ed il numero del telefono cellulare del tecnico o del funzionario (VVF, CC, PS, ecc..) presente sul posto.

A CHI INOLTARE LA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni di emergenze ambientali che possono richiedere il coinvolgimento di ARPA devono essere inoltrate alla Sala Operativa di Protezione Civile di Regione Lombardia chiamando il seguente **numero unico regionale** attivo H24:

800.061.160

La Sala Operativa, ricevuta la segnalazione, la valuta e la inoltra eventualmente al SRE di ARPA Lombardia.

4. TIPOLOGIE DI SITUAZIONI TIPICHE: INQUADRAMENTO, COMPORTAMENTO

Le situazioni anomale che più frequentemente richiedono una gestione straordinaria a seguito di segnalazioni territoriali sono (ordine decrescente per frequenza):

1. Inquinamento in corpi idrici superficiali
2. Molestie olfattive
3. Incendi
4. Sversamento su terreno
5. Rifiuti
6. Incidente stradale con rilascio di sostanze
7. Rumore-molestie acustiche
8. Amianto

Non tutte le segnalazioni necessitano di interventi in emergenza o sono pertinenti alle competenze di ARPA.

Di seguito sono formulati alcuni esempi e indicazioni di comportamento relativi alla casistica maggiormente diffusa di situazioni anomale.

4.1 INQUINAMENTO IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI

Il ruolo di ARPA è di cercare di individuare la natura e l'origine dell'inquinamento segnalato. Ove necessario il personale provvede a prelevare dei campioni.

Le attività sono mirate ad assumere tutti gli elementi finalizzati a fornire informazioni per l'adozione di provvedimenti emergenziali ed una eventuale valutazione del danno ambientale.

6

4.2 INQUINAMENTO ATMOSFERICO - MOLESTIE OLFATTIVE

La molestia olfattiva è la presenza di un "odore" che altera lo stato di benessere di una persona e, nei casi più gravi, può causare malessere e disturbi.

Le tipologie più frequenti di molestie olfattive sono rappresentate da abbandono di rifiuti, fuoriuscita di gas, inquinamento olfattivo, occasionale o meno, da attività produttiva e incendi, attività agro zootecniche.

Alcuni casi di maleodorazione possono essere associati ad eventi emergenziali veri e propri e possono essere un primo indicatore.

Alcuni altri possono essere legati invece a condizioni croniche o cicliche legate a situazioni o impianti produttivi. Per tali casi non è di norma da prevedersi un intervento di tipo emergenziale, ma una gestione della segnalazione indirizzata a comprendere le cause del fenomeno ed a correggerle in modo strutturale.

Alcune tipologie di segnalazioni e loro gestione nei casi di episodi ciclici o cronici.

Cosa fare se pervengono segnalazioni inerenti ditte che emettono fumi densi e odori nelle vicinanze di abitazioni private?

La segnalazione della situazione **va inviata al Sindaco** del Comune di residenza, che potrà attivare ARPA per i controlli. ARPA potrà effettuare un sopralluogo per verificare se la situazione sia regolare da un punto di vista tecnico e coerente con il regime amministrativo in cui opera l'azienda. La relazione tecnica di accertamento è trasmessa al Comune ed alle altre Amministrazioni eventualmente competenti per i provvedimenti del caso.

Cosa fare se i campionamenti di ARPA alle emissioni dell'azienda sono risultati conformi ai limiti di legge ma l'odore/fumo risulta eccessivo per il cittadino?

Si può **segnalare al Sindaco** la presenza di molestia; il Sindaco, infatti, ai sensi degli artt. 216 e 217 del TULLSS (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) può richiedere alla ditta di assumere ulteriori precauzioni per diminuire la molestia nei confronti dei cittadini.

Cosa fare in caso di segnalazioni inerenti odori insopportabili provenienti da impianti di depurazione acque o impianti di compostaggio o da aziende ed in caso di richiesta di delucidazioni su possibili danni alla salute?

Anche in questo caso si può segnalare al Sindaco la presenza della molestia. Arpa, su richiesta del Sindaco, può eseguire indagini, compresa, se tecnicamente fondata, l'esecuzione di campionamenti alle emissioni finalizzati alle verifiche analitiche di tipo chimico per identificare, se possibile, alcuni componenti dell'odore molesto. Informazioni e valutazioni di tipo sanitario possono essere fornite da parte dell'ASL.

Al fine di facilitare l'interpretazione della situazione da parte degli organi tecnici, è importante che il reclamante fornisca le più dettagliate indicazioni in modo da poter indirizzare le indagini e quantificare il disturbo. Di solito gli odori sono più avvertibili alla mattina e all'imbrunire, per motivi meteorologici (inversione termica); è possibile, peraltro, nel caso di aziende, che siano legati solo a determinate lavorazioni, effettuate discontinuamente.

È sempre utile richiedere al reclamante di tenere un calendario (ore, durata, giorno) degli odori da mettere a disposizione per gli approfondimenti del caso.

MOLESTIE OLFATTIVE	
<u>NO EMERGENZA MA PROCEDURA ORDINARIA</u>	NO EMERGENZA e NO COMPETENZA ARPA
Situazioni cicliche, periodiche	Maleodorazioni da case private (chiamare ASL)
Situazione legata ad attività riconosciuta	Maleodorazioni da spandimento liquame, letame (chiamare Polizia Locale)

4.3 INCENDI

Il compito del personale ARPA è di collaborare per valutare la pericolosità dell'evento in atto per le matrici ambientali, in particolare di controllare la ricaduta dei probabili prodotti di combustione, controllare il corretto smaltimento delle acque di spegnimento e soprattutto supportare il Sindaco, insieme ad ASL e VVF, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di sua competenza e protezione della salute e dell'ambiente.

Si ricorda che combustioni all'aperto (es. falò, sterpaglie), volontarie e di limitata estensione, non sono di competenza ARPA.

4.4 SVERSAMENTO SU TERRENO

Il compito del personale ARPA è di identificare la natura della sostanza sversata e la sua pericolosità, fornire indicazioni per circoscrivere la zona e inertizzare la sostanza ed infine stimare la contaminazione delle diverse matrici.

4.5 RIFIUTI

Per quanto riguarda segnalazioni di rifiuti abbandonati, l'uscita di personale ARPA può essere prevista quando:

- i rifiuti per quantità e/o tipologia e/o stato fisico di conservazione dei contenitori possono dar luogo ad un pericolo per l'ambiente e la salute a causa di emissioni, percolamenti, ecc., e la eliminazione del danno ambientale non sia attuabile mediante prescrizioni standard che possano essere comunicate anche telefonicamente all'ente attivante.

- l'esame ed eventuale analisi possono essere utili per l'identificazione del responsabile dell'abbandono dei rifiuti.
- si sospettano rifiuti radioattivi.

In nessun caso i tecnici ARPA provvedono alla raccolta o allo smaltimento di rifiuti!

Alcune tipologie di segnalazione

Cosa fare se pervengono segnalazioni inerenti abbandono di rifiuti e conseguenti richieste di sgombero?

Il **Comune** (Ufficio Ecologia o Polizia Municipale), dopo aver verificato che non sussistano gli estremi per definire uno stato di emergenza che richieda interventi straordinari e l'attivazione di ARPA, provvederà a rimuovere i rifiuti, se su terreno pubblico, o a ordinare alla proprietà del terreno la rimozione degli stessi.

4.6 INCIDENTE STRADALE CON RILASCIO DI SOSTANZE

Il compito del personale ARPA è di collaborare a identificare la natura della sostanza sversata e la sua pericolosità, fornire indicazioni per circoscrivere la zona e limitare i danni ed infine stimare la contaminazione delle diverse matrici.

4.7 RUMORE-MOLESTIE ACUSTICHE

CHE COS'È: definizione da L. n. 447 del 26/10/95:

“L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”

Il rumore rientra nelle competenze di ARPA per taluni accertamenti ma non costituisce un'emergenza ambientale intesa come rischio immediato e come tale deve essere rimandato alla gestione ordinaria; fanno eccezione i casi in cui il rumore è associato a fenomeni che chiaramente sono emergenze (es. esplosioni).

Quadro normativo in materia di inquinamento acustico:

- **l'art. 659 del codice penale**
- **l'art. 844 del codice civile**
- **la Legge 26 ottobre 1995 n. 447** e suoi decreti applicativi:
- **DPCM del 14/11/1997** - "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
- **DPR 18 novembre 1998, n. 459.** Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
- **DPR 142 del 30 marzo 2004** "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare..."
- **la L.R. n. 13 del 13 agosto 2001**

Nel concreto, i controlli sono effettuati dai Comuni su esposto dei cittadini e con il supporto di ARPA, riguardano l'ambito di applicazione della L. 447/95 e quindi, principalmente, il rumore prodotto da:

- attività commerciali e/o di servizio (bar, discoteche, esercizi commerciali, ecc.)
- attività produttive (industrie, attività artigianali, ecc.)
- infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti)
- attività temporanee (cantieri, manifestazioni temporanee e ricreative, ecc.).

Schiamazzi, attività rumorose da parte di privati sia all'aperto che in ambiente di vita sono molestie acustiche che, in fase acuta, possono prevedere il solo intervento delle Forze dell'Ordine.

Alcune tipologie di segnalazione

Cosa fare se pervengono segnalazioni relative a rumore insopportabile proveniente da Aziende, bar o discoteche?

Le segnalazioni (esposti, lamenti) dei cittadini relative a situazioni di disturbo devono essere presentate **all'Amministrazione Comunale**, titolare delle azioni di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.R. 13/2001. Il Comune provvederà quindi ad aprire un procedimento amministrativo dal quale potrebbe nascere la richiesta formale ad ARPA di un intervento di tipo tecnico. ARPA effettua, tramite personale tecnico competente in acustica, i sopralluoghi e le rilevazioni strumentali necessarie a verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, predisponendo poi una relazione tecnica di accertamento che successivamente sarà inviata all'Ente richiedente.

Cosa fare se viene richiesto di far rispettare le leggi in materia di inquinamento acustico?

I riferimenti normativi in materia di inquinamento acustico sono costituiti dalla Legge Quadro 447/1995, dai suoi decreti attuativi e, in Lombardia, dalla Legge Regionale 13/2001. **I provvedimenti**, di carattere amministrativo, conseguenti al non rispetto dei limiti di legge **sono di competenza del Comune**; fanno eccezione le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA-IPPC) la cui competenza è dell'**Amministrazione Provinciale**. Tali Amministrazioni infatti, essendo titolari delle attività di vigilanza e controllo, provvedono ad emettere le eventuali ordinanze nei confronti dei soggetti trasgressori.

Le attività, anche di tipo temporaneo, non autorizzate, non richiedono un intervento di ARPA, in quanto è comunque da prevedersi la loro interruzione da parte delle Forze dell'Ordine, indipendentemente dall'inquinamento acustico prodotto.

Cosa fare se vengono segnalate situazioni di disturbo riconducibili ad avventori di locali pubblici?

Le situazioni di disturbo, in ambiente esterno, riconducibili a schiamazzi oppure a rumorosità legata ad abitudini comportamentali poco civili, o all'interno di un ambiente abitativo, relative alla rumorosità non connessa ad attività produttive, commerciali, professionali o assimilabili, sono regolamentate dall'art. 659 comma 1 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone". **Per segnalare tali situazioni e richiedere un intervento occorre rivolgersi alle competenti Autorità (Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri).**

9

4.8 AMIANTO

La presenza di amianto in manufatti o strutture non è da considerarsi un'emergenza, ma è un elemento da segnalare nel caso in cui altre situazioni emergenziali possano provocare la dispersione di tale materiale (es.: incendi, crolli, abbandoni di manufatti degradati, ecc...)

In nessun caso i tecnici ARPA provvedono alla raccolta o allo smaltimento di rifiuti o alla bonifica dei siti.

Alcune tipologie di segnalazione

Cosa fare se pervengono segnalazioni relative alla presenza di amianto/eternit sui tetti?

Il **Comune** deve verificare con ASL se si tratta di presenza già censita e disporre delle conseguenti iniziative.

Come fare se pervengono segnalazioni di operazioni come demolizioni o rimozioni di materiale sospettato di contenere amianto (ad es.: rimozione e sostituzione coperture in Eternit).

Il **Comune** deve verificare con ASL se si tratta di cantiere autorizzato e disporre delle conseguenti iniziative.

Come fare se pervengono segnalazioni di abbandoni di materiali sospettati di contenere amianto

Il Comune agisce come nel caso di ritrovamento di rifiuti, considerando la peculiarità del caso ed il grado di pericolosità del materiale. In caso di dubbio sulla natura del materiale, ARPA può provvedere all'analisi di un campione per la sua identificazione.